

SEZIONE III  
Della comunione legale

**177** Oggetto della comunione. *Costituiscono oggetto della comunione:*

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

*Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.*

**SOMMARIO:** I. L'interpretazione della norma in commento e la *ratio* della comunione dei beni. - II. La natura giuridica della comunione legale. - III. L'oggetto della comunione immediata: il problema dei diritti di credito acquistati durante il matrimonio. - IV. L'acquisto di titoli di Stato e di altri strumenti finanziari. - V. Le partecipazioni sociali. - VI. Gli acquisti a titolo originario. - VII. La comunione *de residuo* dei frutti e dei proventi. - VIII. Le aziende gestite da entrambi i coniugi.

**I. L'interpretazione della norma in commento e la *ratio* della comunione dei beni.** **1** L'esame delle norme che delimitano l'oggetto della comunione dei beni fra coniugi – oltre all'art. in commento, anche gli artt. 178 e 179 c.c. – non può prescindere dalla individuazione della *ratio* del regime patrimoniale legale della famiglia. A questo proposito la dottrina unanime ha osservato, seppure con diverse sfumature, che il legislatore, nel prevedere la comunione come regime patrimoniale legale, ha voluto indicare un modello ritenuto in astratto più rispondente al **principio di solidarietà** ed **uguaglianza** nel matrimonio (così BUSNELLI, *R. not.* 76, I, 32; BIANCA, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 2ss.; NUZZO, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi*, 35ss.; QUADRI, *Fam. e d.* 96, 178; AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 204s.; ALAGNA, *Famiglia. Regime patrimoniale della famiglia: profili generali*, *Enc. g. Treccani*, 4ss.; per un esame anche alla luce dei risultati offerti dall'analisi comparativa, BIN, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza*, 149ss. e REŠETAR, *Matrimonial property in Europe: a link between sociology and family law*, *ECL* 2008, 12.3.). Il fondamento razionale delle norme in esame deve quindi essere ricercato nell'opportunità di equiparare e riequilibrare le fortune economiche dei coniugi, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi impieghi le proprie energie lavorative all'esterno o all'interno della famiglia (OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, *Tr. CM*, I, 349). Nel regime di comunione, ciascun coniuge partecipa agli acquisti e agli incrementi patrimoniali dell'altro successivi al matrimonio, perché si reputa che entrambi abbiano contribuito, seppure eventualmente in modo indiretto, al raggiungimento del risultato (FALZEA, *La riforma del diritto di famiglia*, atti del II convegno di Venezia, II, 62; SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 73; CIAN - VILLANI, *R. d. civ.* 80, 337; BIANCA, *Diritto di famiglia, Scritti onore Nicolò*, 588; BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*<sup>6</sup>, 134ss.; ENRICH, *R. d. civ.* 85, 326). **2** Il legislatore ha ritenuto che l'equiparazione delle fortune dei coniugi debba essere

realizzata nella generalità dei casi; per questa ragione, operando una scelta che si pone senz'altro in sintonia con la Costituzione, ha indicato nella comunione il *regime patrimoniale legale* della famiglia. Ma non è incompatibile con il precetto costituzionale la possibilità, accordata ai coniugi, di adottare regimi patrimoniali differenti, rimanendo gli sposi liberi di scegliere un modello diverso da quello che, in base ad una valutazione generale, è reputato meglio rispondente al principio di solidarietà ed uguaglianza (GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, *D. 4a ed.*, 337).

**II. La natura giuridica della comunione legale.** **1** Diventano immediatamente comuni i beni acquistati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi, dopo il matrimonio; restano al contrario personali i beni di cui ciascun coniuge era già proprietario prima del matrimonio. L'acquisto di un bene da parte di un coniuge durante il matrimonio determina quindi la **contitolarietà** del bene stesso da parte di entrambi gli sposi. Il bene acquistato cade perciò in comunione immediata. Sia in dottrina (PALADINI, *Comm. Gabrielli*, II, 3), sia in giurisprudenza (C 13/6575; C s.u. 07/17952; Trib. Campobasso 11-3-2013, *Leggi d'Italia*) si è affermata la tesi per cui è più corretto descrivere il rapporto fra i coniugi e la proprietà del bene comune come proprietà solidale, nel senso che ciascuno dei coniugi si considera titolare di diritti ed obblighi per intero e non solo nei limiti di una quota. **2** La legge determina una modifica dei normali effetti degli atti posti in essere dal coniuge che vive in regime di comunione legale: gli acquisti da lui compiuti producono *automaticamente* ed i loro effetti anche nella sfera giuridica dell'altro coniuge (FERRANDO, *Diritto di famiglia*, 104; GABRIELLI - CUBEDDU, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, 17; BIANCA, *La famiglia*<sup>7</sup>, 89; CAGNASSO, *R. not.* 80, 440; SPITALI, *Tr. Zatti*<sup>2</sup>, III, 116ss.; in giurisprudenza C 97/5895). Da ciò derivano alcuni corollari: il coniuge dell'acquirente non è **litisconsorte necessario** nelle azioni relative al contratto di compravendita poiché egli rimane estraneo all'atto pur

partecipando agli effetti (C 13/16559, C s.u. 07/17952; C 06/24051; in precedenza tuttavia, in senso contrario, C 04/12313), mentre è litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chiede al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto acquistato (C 14/26168, 13/16559, 13/2082); non sussiste un diritto di **prelazione** a favore dei coeredi nel caso in cui uno di essi alieni la propria quota ad un altro coerede coniugato in regime di comunione dei beni (C 05/9231; AVONDOLA, *Fam., pers. e succ.* 06, 218). **3** Una dottrina autorevole ha dimostrato che, per talune categorie di beni, la comunione non è concepibile come contitolarità sugli stessi, ma solo come diritto di credito in misura corrispondente al loro valore (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 338). Così è, ad esempio, nel caso di acquisto, da parte del singolo coniuge, di azioni non trasferibili a terzi senza il consenso della società.

**III. L'oggetto della comunione immediata: il problema dei diritti di credito acquistati durante il matrimonio.** **1** La lett. a) dell'articolo in commento, utilizzando il sostantivo «*acquisti*» non chiarisce quali siano i diritti suscettibili di cadere in comunione. In particolare ci si deve chiedere se la norma si riferisca solamente agli acquisti di **diritti reali** oppure anche agli acquisti di **diritti di credito**. **2** Una parte della dottrina ha escluso che il credito possa essere oggetto di comunione in quanto si tratta di un *diritto relativo, personale e strumentale*: non sarebbe perciò ammissibile che, quando il credito nasce in capo allo stipulante, se ne verifichi un trasferimento *ex lege* a favore della comunione legale (SCHLESINGER, *Comm. rif. dir. fam.*, I, 375; SANTOSUOSSO, *Il regime patrim. della fam., Comm. Utet.*, 165; FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, 873; GALGANO, *Trattato di diritto civile*<sup>3</sup>, I, 701s.; DETTI, *R. not.* 76, 1176; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, I, 84; COMPORI, *R. not.* 79, 74; RUSSO, *L'oggetto della comunione, Comm. Schlesinger*, 251; COSENTINI, *Fam. e d.* 94, 299; SPITALI, *op. cit.*, 151ss.). **3** Altra parte della dottrina invece sostiene che non vi siano ostacoli sistematici o strutturali che portino ad escludere i diritti di credito dall'oggetto della comunione ed osserva che l'esclusione dei diritti relativi dalla comunione mal si concilia con i principi ispiratori della riforma, poiché l'acquisto di un credito sovente si risolve in un incremento patrimoniale (così lo stesso SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 73 – che quindi nella seconda edizione del *Commentario* ha mutato il proprio precedente orientamento – nonché BIANCA, *La famiglia*<sup>2</sup>, 95; OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 553; NUZZO, *op. cit.*, 54ss.; DI MARTINO, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, 61ss.; AULETTA, *op. cit.*, 291; BARBIERA, *Tr. Rescigno*<sup>2</sup>, 3, 466; QUADRI, *op. cit.*, 188ss.; GABRIELLI, *D. 4a ed.*, 347; DE PAOLA, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 353; MAJELLO, *Comunione dei beni tra coniugi, Prof. sostanziali, Enc. g. Treccani*, 3; VITUCCI, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 38; GALASSO, *Regime patrim. della fam., Comm. SB*, 209s.; GIONFRIDA DAINO, *Nuova g. civ. comm.* 86, 509; LA ROCCA, *Rass. d. civ.* 84, 810ss.; REGINE, *D. g.* 92, 627ss.). **4** Un terzo orientamento non limita la nozione di «*acquisti*» ai soli diritti reali, né la estende a tutti i diritti di credito, ma la riferisce ad ogni diritto la cui acquisizione si risolve in un *investimento* (OPPO, *R. d. civ.* 76, 110; PAVONE LA ROSA, *R. soc.* 79, 6; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 392; BUSNELLI, *op. cit.*, 42; PALADINI, *op. cit.*, 11; COLTRO CAMPI, *Banca, borsa, tit. cred.* 77, I, 364). **5** La consolidata giurisprudenza di legittimità era orientata a

seguire la prima delle tre soluzioni sopra prospettate, escludendo che i diritti di credito possano cadere in comunione (C 00/12554, 99/1363, 95/987, 94/6493, 91/9513; solo in due occasioni la Cassazione aveva sostenuto, seppure solo come *obiter dictum*, che anche i diritti di credito cadono in comunione dei beni: C 03/487, 97/9355; qualche decisione in questo senso si trovava nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano 21-5-1997, *Fam. e d.* 98, 551; Trib. Foggia 5-1-1988, *G. mer.* 89, 918; Trib. Catania 28-4-1986, *D. fam.*, 87, 188; Trib. Trani 28-2-1983, *G. it.* 83, I, 2, 328). Tuttavia, più recentemente, la Cassazione ha, in un primo tempo, chiaramente indicato di voler modificare il proprio precedente orientamento per aderire alla terza fra le tesi sopra illustrate, affermando dunque che cadono in comunione anche i diritti di credito a condizione che il loro acquisto costituisca un investimento (C 07/21098); successivamente ha tuttavia ribadito l'orientamento tradizionale (C 08/1548) e poi ha messo in dubbio l'effettiva solidità del *revirement* giurisprudenziale del 2007 per affermare che, comunque, perché l'acquisto sia comune l'atto deve avere ad oggetto un **bene** ai sensi degli artt. 810, 812, 813 c.c. (C 09/799 che, sulla base di questa premessa, ha escluso dalla comunione legale il credito per l'**indennizzo** dovuto ai sensi dell'art. 936 c.c.; tale orientamento è stato successivamente ribadito in C 14/3808). Tali incertezze nella giurisprudenza di legittimità paiono ora aver trovato un punto di approdo nella affermazione secondo cui anche i diritti di credito ricadono nella comunione allorquando si tratti di crediti aventi una **componente patrimoniale** suscettibile di acquisire un **valore di scambio** (C 12/9845). **6** Un corollario consolidato della tesi restrittiva è il principio per cui, in caso di assegnazione di alloggi da **cooperative edilizie** e di stipulazione di un **contratto preliminare** di compravendita, la semplice qualità di socio o di promissario acquirente (e la relativa «prenotazione» dell'alloggio) non entra a far parte dell'oggetto della comunione dei beni (C 08/23391, 08/1548, 00/12554, 98/4757, 96/7807, 96/875). Su questo punto cfr. *sub art.* 179, II, 2. **7** Un'altra applicazione del medesimo principio è quella per cui la comunione dei beni non si estende al diritto di credito del lavoratore relativo al **trattamento di fine rapporto** (App. Milano 4-4-1997, *D. fam.* 98, 74; Trib. Catania 30-10-1999, *Famiglia* 01, 302). Inoltre, sempre quale conseguenza della medesima premessa, si è affermato che non cadono in comunione immediata il saldo attivo di un **conto corrente bancario** (C 06/1197, 04/8002; Trib. Milano 3-5-2012, *Rep. L. it.*) OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 609; PALADINI, *op. cit.*, 14; CASTELLI, *Fam., pers. e succ.* 06, 698; v. anche *sub VII*, 5) e il credito sorto a seguito della stipulazione di un contratto di **mutuo** nel quale un coniuge rivesta la posizione di mutuante (OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 612; CAPECCHI, *Tr. Ferrando*, II, 372).

**IV. L'acquisto di titoli di Stato e di altri strumenti finanziari.** **1** La questione è più complessa nel caso in cui il credito acquistato dopo il matrimonio sia incorporato in un **titolo di credito**. Una parte della dottrina distingue a seconda che il titolo di credito abbia *carattere strumentale* (come è per l'**assegno** o la **cambiale**) ovvero costituisca una vera e propria forma di *investimento* (come è per le **obbligazioni**, le **azioni**, i **titoli del debito pubblico**). In questo secondo caso troverebbe applicazione l'art. 177 lett. a), c.c. (SCHLESINGER, *Comm. rif. dir. fam.*, I, 374; OPPO, *ibidem*; PAVONE LA ROSA, *ibidem*; CIAN - VILLANI, *ibidem*; BUSNELLI, *ibidem*; COSTI, *Le operazioni*

bancarie, a cura di PORTALE, I, 178; COLTRO CAMPI, *op. cit.*, 367; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della fam., Giur. sist. Bigiavi*, 79; OBERTO, *Tr. CM*, I, *cit.*, 600; GERBO, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, 170; MAJELLO, *op. cit.*, 4; INZITARI, *Contr. imp.* 86, 87; aderiscono alla conclusione per cui i titoli di credito di massa rientrerebbero immediatamente in comunione, pur criticando il concetto di «investimento» come parametro discrezionale CORSI, *op. cit.*, 85 e D'ADDA, *Fam. e d. 98*, 556). Questa tesi ha trovato accoglimento in giurisprudenza (C 12/9845 relativa all'acquisto di quote di **fondi comuni di investimento**, C 07/21098 relativa all'acquisto di titoli obbligazionari e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Trento 10-2-2012, *Rep. L. it.*; App. Genova 22-4-2000, *D. fam.* 02, 338; Trib. Bologna 22-11-2004, *Merito* 05, f. 9, 39; Trib. Arezzo 15-3-2002, *Gius* 03, 229; Trib. Milano 21-5-1997, *Fam. e d. 98*, 551 relativa all'acquisto di **B.O.T.**; Trib. Milano 21-12-1981, *D. fam.* 83, 128, Natola; Trib. Reggio Calabria 25-7-1992, in archivio *Ced*; Trib. Trani 28-2-1983, *G. it.*, 83, I, 2, 328). **2** Altra parte della dottrina ritiene invece che neppure i titoli di credito che costituiscono forme di investimento ricadano in comunione immediata poiché comunque il loro acquisto costituisce solo un modo di accantonamento del denaro, una forma cioè di risparmio. A tali beni dovrebbe quindi applicarsi l'art. 177 lett. c), c.c. ed essi cadrebbero in comunione *de residuo* (così GABRIELLI, *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, 25; RUSSO, *op. cit.*, 284s.; COSTANZA, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 673; DE PAOLA, *op. cit.*, 463; SPITALI, *op. cit.*, 126). **3** Una voce in dottrina afferma che il problema non deve essere posto solo in relazione ai titoli di credito, ma anche considerando le altre forme di investimento del risparmio. Infatti, la previsione di una differente disciplina per i titoli di massa e per gli altri **strumenti finanziari** non incorporati in titoli di credito non troverebbe alcuna giustificazione razionale (RIMINI, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi*, 179ss.; il problema era già stato segnalato da NUZZO, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, 102 ed ora è ampiamente trattato in OBERTO, *Tr. CM*, I, *cit.*, 600). Secondo questa impostazione, vi sono nell'attuale sistema normativo consistenti indici per concludere che gli strumenti finanziari affidati ad un gestore costituiscono un *patrimonio separato*, descritto come un bene del quale l'investitore è effettivo proprietario e rispetto al quale l'ordinamento predispone una tutela non obbligatoria, ma reale. Non vi sarebbe perciò alcun ostacolo ad affermare che gli strumenti finanziari (indipendentemente dalla loro natura), acquistati durante il matrimonio, ricadono in comunione dei beni. In questa direzione sembra muoversi la giurisprudenza di legittimità, anche se la questione è affrontata solo in un *obiter dictum*: si afferma infatti che ricadono in comunione gli acquisti che siano «modalità di impiego di liquidità» e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 177, lett. a), c.c. tutte «le forme di impiego fruttifero del risparmio» (C 97/9355).

**V. Le partecipazioni sociali.** **1** La dottrina prevalente ritiene che si debba distinguere fra partecipazione a società con **responsabilità personale illimitata** e partecipazione a società nelle quali la responsabilità personale del socio è **limitata** ai conferimenti. In quest'ultima ipotesi trova applicazione l'art. 177, lett. a) c.c. Nell'ipotesi invece di partecipazione a società con responsabilità illimitata del socio, trova applicazione l'art.

178 c.c. con la conseguenza che la partecipazione sociale cade in comunione solo se sussiste al momento dello scioglimento della comunione (INZITARI, *ibidem*; CAMPOBASSO, *R. d. priv.* 96, 461; BUONOCORE, *R. not.* 77, 1142; PAVONE LA ROSA, *ibidem*; SCHLESINGER, *Fam. e d. 96*, 547; COSTI, *op. cit.*, 181; JAEGER, *Il nuovo diritto di famiglia*, Atti convegno sind. avv. e proc. Milano, 92; MARCHETTI, *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Atti del Convegno di studi di Bologna, 159s.; OBERTO, *Tr. CM*, I, *cit.*, 567; AULETTA, *op. cit.*, 358; BONILINI, *op. cit.*, 137ss.; KROGH, *Scritti Capozzi*, I, 2, 729ss.; BARALIS - BARONE, *R. not.* 80, 1483; FIGONE, *Soc.* 95, 400; SURDI, *D. fam.* 99, 1494ss.). **2** Seguendo una differente tesi, la distinzione non deve essere fatta a seconda che il socio sia o meno illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, ma in relazione al fatto che la partecipazione sociale possa considerarsi **strumentale** all'esercizio di una **attività imprenditoriale**. In questo caso la partecipazione rientrerebbe nella comunione residuale prevista dall'art. 178, indipendentemente dal tipo di società (PALADINI, *op. cit.*, 25; BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, *Tr. Alpa e Patti*, 83; CORSI, *op. cit.*, 135ss.; DI MARTINO, *op. cit.*, 133ss.; TANZI, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, 320ss.; MAZZONE, *Contr. imp.* 97, 44ss.; DI SAPIO, *D. fam.* 00, 317s.; GALASSO, *op. cit.*, 211s.; CAPECCHI, *op. cit.*, 375). A questo orientamento aderisce una parte della giurisprudenza di merito: Trib. Roma 18-2-1994, *Fam. e d. 95*, 53 e Trib. Udine 27-1-2007 (inedita ma disponibile sul sito <http://www.avvocati.ud.it>) che ritiene inapplicabile l'art. 177, lett. a) c.c. ed applicabile invece l'art. 178 c.c. in ogni caso in cui la partecipazione del coniuge possa essere descritta come **partecipazione di comando**. **3** Una voce isolata ritiene infine che le partecipazioni sociali non rientrino mai nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c. indipendentemente dalla natura della società, e possano al più rientrare nella comunione differita di cui all'art. 178 c.c. (RUSSO, *op. cit.*, 291ss.). **4** La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'acquisto di **azioni** di una s.p.a. rientra in comunione immediata ai sensi dell'art. 177, lett. a) c.c. in base alla considerazione che l'aspetto patrimoniale dell'azione è prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi allo *status* di socio (C 07/21098, 99/5172, 97/9355, 94/7437). **5** Maggiori incertezze vi erano in relazione alle **quote di s.r.l.** (C 96/875 pare escludere la quota dalla comunione immediata, mentre C 97/9355 sembra, seppure solo in un *obiter dictum*, comprenderla. Anche Trib. Milano 26-9-1994, *Fam. e d. 95*, 52 aderisce alla tesi per cui l'unico criterio discrezionale è costituito dalla natura limitata o illimitata della responsabilità del socio). Alla luce dell'affermazione giurisprudenziale secondo cui la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c. (così C 00/6957) e alla luce del menzionato orientamento per cui cadono in comunione anche i diritti di credito aventi una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio (C 12/9845), non pare più giustificato alcun dubbio sulla appartenenza alla comunione delle quote di s.r.l. acquistate durante il matrimonio. Peraltro l'affermazione secondo cui la quota di s.r.l. acquistata durante il matrimonio cade in comunione deve essere ricordata con il principio di unicità della quota nel caso

in cui il coniuge acquirente fosse già titolare di una quota prima del matrimonio ed incrementi la partecipazione dopo (Trib. Venezia 21-3-2006, *Fam. e d.* 06, 651; MINNECI, *Fam. e d.* 06, 653). **6** Per quanto riguarda la partecipazione ad una **società di persone** la giurisprudenza di legittimità più recente (C 13/6876) ha affermato che essa non cade in comunione immediata ma in comunione *de residuo* applicandosi l'art. 178 c.c. Si deve peraltro segnalare che una sentenza di legittimità era giunta ad affermare che qualsiasi partecipazione sociale, anche in società di persone cade in comunione immediata (C 09/2569) ai sensi dell'art. 177, lett. a) c.c., evidentemente trascurando di considerare il rapporto fra questa norma e l'art. 178 c.c. In relazione alle **società cooperative** la giurisprudenza ha affermato che la partecipazione acquistata durante il matrimonio cade in comunione se il socio è estraneo all'attività che costituisce l'oggetto della cooperativa (C 14/19689). **7** Se la partecipazione acquistata da un coniuge ricade in comunione, l'altro ha il diritto nei confronti della società di ottenere l'intestazione comune della partecipazione nel libro soci e, in caso di rifiuto, può promuovere un giudizio di accertamento sull'appartenenza delle partecipazioni sociali alla comunione (PAVONE LA ROSA, *op. cit.*, 7; OBERTO, *op. cit.*, I, 590; BALESTRA, *op. cit.*, 100; INZITARI, *op. cit.*, 87; RIMINI, *op. cit.*, 170; MISTRETTA, *op. cit.*, 366; *contra* TRINCHILLO, *R. not.* 02, 871). Ci si deve chiedere quale sia l'efficacia – rispetto alla regola della comunione degli acquisti – di clausole statutarie limitative della circolazione delle azioni o delle quote. La giurisprudenza di legittimità (C 94/7437) ha ritenuto che la clausola che prevede l'**intrasferibilità delle azioni** non potrebbe mai impedire che le azioni acquistate da un coniuge cadano, quanto meno per ciò che concerne la componente patrimoniale data dal loro valore, in comproprietà con l'altro coniuge. **8** Sull'esercizio di un'impresa da parte di un coniuge titolare di quote sociali v. anche *sub art.* 178, VI.

**VI. Gli acquisti a titolo originario.** **1** L'espressione «acquisti compiuti» pone un altro problema interpretativo allorché l'attenzione si sposta, dalla natura dei diritti che possono formare oggetto di comunione, al **modo** in cui viene acquistato il diritto stesso. Ci si è chiesti, infatti, se possano essere oggetto di comunione solo i diritti acquistati a titolo derivativo, ovvero anche quelli acquistati a titolo originario. **2** Una parte della dottrina e della giurisprudenza affermano che il participio «compiuti» indica chiaramente che l'acquisto deve essere il risultato di una **attività giuridica negoziale**: solo per gli atti – e non invece per i fatti – sarebbe corretto utilizzare il verbo «compiere». Solo gli acquisti a titolo derivativo sarebbero perciò oggetto della comunione legale (C 99/8585, 92/3141; Trib. Messina 12-6-2001, *Gius.* 01, 2657 e App. Brescia 10-6-1983, *G. it.* 84, I, 2, 696; TONDO, *F. it.* 81, V, 161ss.; CARAVAGLIOS, *La comunione legale*, 257; STORACE, *T. rom.* 86, II, 441ss.; RUSSO, *op. cit.*, 301ss.; GATTI - SCARDACCIONE, *Atti del XXIII Congr. naz. not.*, 39). **3** L'opinione maggioritaria tuttavia propende per la soluzione secondo cui l'art. 177, lett. a), c.c. è una norma generale il cui ambito di applicazione non trova alcuna limitazione connessa al titolo dell'acquisto; si applica quindi, in linea di principio, anche agli acquisti a titolo originario e agli acquisti che non presuppongono il compimento di alcun atto negoziale (SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 98; NUZZO, *op. cit.*, 103ss.; DI MARTINO, *D. fam.* 80, 929ss.; LUMINOSO, *R. not.* 85, I,

767; FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 92, I, 1734; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della fam.*, *Giur. sist. Bigiavi*, 81; BARBIERA, *op. cit.*, 479; AULETTA, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, 74ss.; BONILINI, *op. cit.*, 137ss.; SESTA, *Diritto di famiglia*, 155; GALASSO, *op. cit.*, 222ss.; COMPORZI, *op. cit.*, 50s.; OBERTO, *Fam. e d.* 94, Allegato, 10ss.; GABRIELLI, *Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma*, a cura di BELVEDERE e GRANELLI, 50). In questa prospettiva, sarebbe suscettibile di cadere in comunione il bene acquistato durante il matrimonio per **usucapione** (CIAN, *R. d. civ.* 89, II, 252s.; C 00/14347, 91/2983; v. anche Trib. Roma 7-4-2003, *D. fam.* 04, 120, secondo cui, in caso di usucapione, affinché l'acquisto operi a favore di entrambi i coniugi, è indispensabile che il tempo necessario per l'usucapione si sia perfezionato durante il matrimonio, mentre è irrilevante che sia stata dedotta in giudizio una situazione di comproprietà). **4** Un problema particolare si pone nell'ipotesi della costruzione di un edificio su terreno di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi. In questo caso, infatti, l'art. 177 c.c. deve essere letto assieme all'art. 934 c.c. in tema di **accessione**, secondo cui qualsiasi opera costruita sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. Ci si deve chiedere quale delle due discipline prevalga. Anche su questo problema la dottrina è divisa (per una ampia rassegna si veda CAPECCHI, *op. cit.*, 351). Alcuni Autori affermano che il bene acquistato per accessione non cade in comunione immediata (oltre a coloro che escludono dalla comunione qualsiasi acquisto effettuato a titolo originario sopra ricordati, si vedano SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, 99; GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, *D. 4a ed.*, 343; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 393; SELVAGGI, *Nuova g. civ. comm.* 87, II, 4ss.; SPITALI, *op. cit.*, 99ss.; PARENTE, *G. it.* 81, IV, 29ss.; DE PAOLA, *op. cit.*, 374ss.; BARNINI, *D. fam.* 83, 587ss.; IEVA, *R. not.* 83, I, 707; MAMMARELLA, *G. mer.* 88, 98ss.; RUOTOLO, *R. not.* 00, II, 356ss.). Altra parte della dottrina afferma invece che gli acquisti per accessione rientrano nell'oggetto della comunione (FINOCCHIARO, *op. cit.*, 882ss.; NUZZO, *op. cit.*, 103ss.; DI MARTINO, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, 11ss.; LUMINOSO, *op. cit.*, 795ss.; QUADRI, *Corr. giur.* 96, 558ss.; COMPORZI, *op. cit.*, 56ss.; BARBIERA, *op. cit.*, 484ss.; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della fam.*, *Giur. sist. Bigiavi*, 83ss.; AULETTA, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, 89ss.; MATTEI, *G. it.* 92, IV, 146ss.; OBERTO, *Fam. e d.*, 94, Allegato, 15s.; REGINE, *Nuova g. civ. comm.* 96, I, 775ss.; DALIA, *G. it.* 97, I, 1, 369ss.; GERBO, *R. not.* 85, II, 428ss.). **5** La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che l'interprete deve far prevalere le norme sull'accessione con la conseguenza che l'immobile costruito dopo il matrimonio sul terreno personale rimane di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno, mentre all'altro coniuge compete un diritto di credito relativo alla metà del **valore dei materiali e della manodopera** impiegati nella costruzione (C 10/20508, 05/2354, 00/2680, 99/8585, 99/4716, 98/4076, 96/4273, 96/651, 93/11663, 92/3141, 91/6622; a quest'ultimo proposito, in dottrina, si è osservato che, nel caso in cui l'edificio sia realizzato da un terzo sulla base della stipulazione di un contratto di **appalto**, il fondamento normativo del diritto ad una indennità è costituito dall'art. 2041 c.c.: PALADINI, *op. cit.*, 10). In senso opposto è orientata una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bergamo 22-12-1981, *D. fam.* 83, 585; Trib. Rieti 27-3-1986, *G. mer.* 88, 89; Trib. Fermo 5-9-1994, *F. it.* 95, I,

2297; Trib. Massa Carrara 3-3-1994, *Resp. civ. prev.* 94, 1137; App. L'Aquila 18-6-1991, *G. mer.* 93, 1032; Trib. Lucca 24-2-1990, *Giust. civ.* 90, I, 1618; Trib. Roma 25-9-1985, *T. rom.* 86, II, 436; App. Firenze 4-7-1986, *A. civ.* 87, 43; Trib. Spoleto 17-2-1988, *op. cit.* 89, 1100. Nello stesso senso della giurisprudenza di legittimità si veda però ora App. Roma 4-7-2012, *Rep. L. it.*)

**VII. La comunione de residuo dei frutti e dei proventi.** **1** Dalla comunione attuale dei beni acquistati da un coniuge durante il matrimonio va distinta la **comunione differita** dei frutti dei beni personali e dei proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, cioè dei **redditi** prodotti dal coniuge nell'esercizio della sua attività lavorativa. La coesistenza nel nostro ordinamento della comunione differita a fianco della comunione immediata costituisce un tratto di originalità del sistema italiano nel panorama europeo (HENRICH, *Familia* 02, 1065; OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 851). **2** In relazione alla **natura** della comunione differita, ci si è chiesti se essa comporti il sorgere in capo ai coniugi, al momento dello scioglimento del regime legale, di una **contitolarietà dei beni** che ne costituiscono l'oggetto (DI TRANO, *Scritti Capozzi*, I, 1, 531; DOGLIOTTI, *Fam. e d.* 96, 386; AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 318ss.; GABRIELLI - CUBEDDU, *op. cit.*, 209; DE PAOLA, *op. cit.*, 457; DETTI, *op. cit.*, 1173; BIANCA, *La famiglia*<sup>2</sup>, 106; ZIO, *Vita not.* 82, 1368; BENANTI, *Familia* 05, 1079), ovvero un semplice **diritto di credito** di un coniuge nei confronti dell'altro (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 346; SANTOSUOSSO, *Il regime patrimon. della fam.*, *Comm. Utet*, 178; CORSI, *op. cit.*, 95; OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 871; PARENTE, *F. it.* 90, 2344; RUSSO, *op. cit.*, 80 e 456; SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, 122; CAPECCHI, *op. cit.*, 384). **3** Rientrano nella comunione *de residuo* ai sensi dell'art. 177 lett. b) e c), ad esempio, i **canoni** di locazione dei beni personali, i **dividendi** delle azioni personali di un coniuge, lo **stipendio**, le parcelle professionali, gli **utili** netti dell'esercizio di una impresa, i frutti dell'utilizzazione di un **diritto d'autore** o di **opere dell'ingegno** (SCHLESINGER, *op. cit.*, 118; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 176; DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, 215). Rientrano nella comunione *de residuo* anche i **frutti civili** che non siano ancora stati percepiti sebbene siano già maturati al momento dello scioglimento della comunione (SANTOSUOSSO, *ibidem*; SCHLESINGER, *op. cit.*, 117; CORSI, *op. cit.*, 93; DI MARTINO, *Tr. Bonilini e Cattaneo*<sup>2</sup>, II, 137). **4** Oggetto della comunione *de residuo* possono essere solo beni mobili, denaro o diritti di credito (SCHLESINGER, *op. cit.*, 119; C 96/4273; in senso contrario – e quindi favorevole a ricomprendere nella comunione *de residuo* anche i beni immobili ricevuti come provento di un'attività separata di un coniuge – OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 892). La comunione differita comprende perciò i **redditi rimasti liquidi** (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 349; RUSSO, *op. cit.*, 77) e quindi principalmente il **denaro** (C 92/2182), a condizione che sia ancora presente nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento della comunione (C 86/4966). **5** Al denaro è equiparato il saldo attivo del **conto corrente bancario** (SCHLESINGER, *op. cit.*, 117; RUSSO, *op. cit.*, 85; AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 294 e 318 nt. 497; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 346; M. DOGLIOTTI, *ibidem*; SPITALI, *op. cit.*, 173ss.; CIPRIANO, *G. it.* 83, I, 2, 7; DI MARTINO, *ibidem*; C 09/10386, 07/21098, 06/1197; la giurisprudenza di merito mostra qualche incertezza su questo punto: cfr. Trib. Siracusa 20-7-2000, *Gius* 01, 2657; Pret. Bari 6-2-1982, *G. mer.* 84, I, 616). Sul conto corrente bancario v.

anche *sub III*, 6. **6** È stata recentemente proposta una differente lettura dell'espressione «non consumati» riferita ai frutti e ai proventi di ciascun coniuge. Secondo questa tesi il reddito (sia esso costituito dai frutti di un bene o dai proventi dell'attività lavorativa) viene consumato se non si traduce in un **incremento del valore del patrimonio** del soggetto che lo percepisce. Ricostruita in questo modo la nozione di «consumo», viene proposta una nuova interpretazione dell'art. 177, lett. b) e c): l'**incremento del patrimonio** di ciascun coniuge derivante dai frutti dei beni personali e dai proventi della sua attività separata – cioè i frutti e i proventi non consumati, nel senso indicato – è oggetto di comunione differita, e quindi deve essere diviso al momento dello scioglimento della comunione. Oggetto di comunione differita sarebbe perciò l'intero incremento patrimoniale conseguente alla percezione di un reddito, valutato al momento dello scioglimento della comunione (così RIMINI, *op. cit.*, 68ss.; su questa tesi cfr. GABRIELLI, *R. d. civ.* 02, 616s.; HENRICH, *Familia* 04, 817; OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 900; SPITALI, *op. cit.*, 198ss e, da ultimo, CUBEDDU - HENRICH, *R. d. civ.* 10, 578s., che – sulla base di tale interpretazione – ipotizzano di utilizzare il sistema italiano come modello per un sistema europeo uniforme di regime patrimoniale basato sulla comunione degli acquisti). **7** La dottrina prevalente ritiene che il coniuge che ha prodotto il reddito, o che è proprietario del bene che ha prodotto i frutti, abbia la possibilità di utilizzare liberamente i frutti e i proventi e quindi di consumarli, senza che l'altro coniuge abbia alcuna possibilità di impedire che il consumo avvenga per **finalità estranee al mantenimento della famiglia** (OPPO, *op. cit.*, 107; ALAGNA, *R. not.* 77, 853; A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 932; GALASSO TAMBURELLO, *op. cit.*, 232ss.; RUSSO, *op. cit.*, 397; COSTANZA, *op. cit.*, 679ss.; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 394s.; DETTI, *op. cit.*, 1175; OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 907; DOGLIOTTI, *op. cit.*, 385; AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 312; PALADINI, *op. cit.*, 29; FRAGALI, *La comunione*, *Tr. CM*, 2, 171; MACRÌ, *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Atti del Convegno di Bologna, 81ss.; DE SINNO, *Rass. d. civ.* 88, 845; ZIO, *op. cit.*, 1363; CAVALLARO, *Familia* 05, 118ss.). Una parte della dottrina ritiene peraltro che la libertà di disporre da parte di ciascun coniuge dei frutti e dei proventi da lui percepiti durante il matrimonio trovi un limite nel principio generale di **buona fede**: il **consumo fraudolento** dei frutti e dei proventi obbliga a risarcire all'altro coniuge i danni conseguenti (MAJELLO, *D. fam.* 79, 390; BUSNELLI, *op. cit.*, 36ss.; BARBIERA, *Corr. giur.* 97, 38; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della fam.*, *Giur. sist. Bigiavi*, 96; GIONFRIDA DAINO, *Nuova g. civ. comm.* 86, I, 511; TROIANO, *Familia* 01, 367; LOI, *D. fam.* 79, 388ss.; GIUSTI, *L'amministrazione dei beni della comunione legale*, 34s.). **8** Con questo problema è connesso quello relativo all'**onere della prova** che il reddito non sia stato consumato al momento dello scioglimento della comunione. La dottrina prevalente ritiene che colui che afferma, al momento dello scioglimento della comunione, il diritto ad ottenere la metà dei frutti e dei proventi deve provare che essi sono stati percepiti e che non sono stati consumati (FINOCCHIARO, *G. d.* 96, 33; RUSSO, *op. cit.*, 79; SANTOSUOSSO, *Il regime patrimon. della fam.*, *Comm. Utet*, 179s.; TROIANO, *op. cit.*, 370; CAVALLARO, *op. cit.*, 130). **9** Una voce autorevole, al contrario, fondendo in un'unica tesi i due aspetti che si sono sopra evidenziati, ha affermato che sono oggetto di comunione *de residuo* tutti i

proventi di cui il titolare non riesca a dare la prova che sono stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (SCHLESINGER, *Comm. rif. dir. fam.*, I, 382, il quale, peraltro, nella seconda edizione del *Commentario* dichiara di prendere atto dell'orientamento dominante; afferma invece che le due questioni devono essere tenute separate e che è esatta la tesi per cui è il coniuge percettore che deve dimostrare la consumazione dei proventi anche se non si può limitare la sua libertà di consumarli per finalità estranee ai bisogni della famiglia, OBERTO, *Tr. CM*, I, cit., 906). La giurisprudenza di legittimità meno recente (C 00/14897, 96/88659) aveva aderito a questa seconda opinione. Successivamente la Cassazione ha mutato orientamento, ritenendo indivisibile la tesi secondo cui ciascun coniuge rimane libero di consumare i frutti e i proventi come meglio crede (C 06/2597; 03/13441; un cenno nello stesso senso si legge anche in C 95/1321; nella stesso senso è orientata anche la prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Teramo 14-4-1981, *D. g.* 81, 730; Trib. Trani 25-7-1995, *Fam. e d.* 95, 573; Trib. Genova 3-6-1986, la sentenza risulta inedita, ma il testo completo è pubblicato in FUSARO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 339; Trib. Bergamo 18-3-1983, *Giust. civ.* 83, I, 1606).

**VIII. Le aziende gestite da entrambi i coniugi.** **1** Mentre non ricadono in comunione immediata (ma differita) i beni acquistati dopo il matrimonio destinati all'esercizio di un'impresa esercitata da uno dei coniugi (v. *sub art.* 178), nel caso in cui l'impresa sia gestita da entrambi i coniugi, i beni ad essa destinati ricadono in comunione immediata se l'impresa è costituita dopo il matrimonio ex art. 177, lett. d) c.c. Se invece apparteneva ad uno dei coniugi prima del matrimonio, la comunione immediata concerne gli utili e gli incrementi di essa successivi al matrimonio (art. 177 cpv.). **2** L'elemento caratterizzante la fattispecie delineata dalla norma in commento è quindi quello della **gestione** da parte di entrambi i coniugi. Si tratta di un

**elemento di fatto** per il cui accertamento ha rilievo la concreta ed effettiva attività svolta (SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 126; OBERTO, *Tr. CM*, II, cit., 2309; PALADINI, *op. cit.*, 19). In questo senso è orientata la scarsa giurisprudenza di merito che ha dato applicazione alle norme in commento (Trib. Roma 25-1-2000, *G. rom.* 00, 305, Trib. Catania 21-1-1983, *D. fam.* 84, II, 364). L'art. 177, lett. d) e 177, cpv. c.c. hanno avuto infatti assai modesta fortuna nell'applicazione giurisprudenziale (su questo punto GORASSINI, *Tr. Zatti*<sup>2</sup>, III, 285ss.). Proprio l'elemento della gestione da parte di entrambi i coniugi permette di distinguere la fattispecie prevista dalla norma in commento dall'**impresa familiare** (App. Milano 10-5-2006, *Fam., pers. e succ.* 08, ~~in corso di pubblicazione~~; per cenni su questo punto cfr. C 05/15298 e ADRIANO, *Fam., pers. e succ.* 06, 693; v. anche *sub art.* 230 bis). **3** La norma in commento non si applica nel caso in cui i coniugi siano entrambi soci di una **società** di persone o di capitali (SCHLESINGER, *Comm. rif. dir. fam.*, I, 385; INZITARI, *op. cit.*, 81; JANNARELLI, *F. it.* 77, V, 277). **4** L'oggetto della comunione ex art. 177, lett. d) è l'**azienda** nel suo complesso: il fatto che l'azienda sia gestita da entrambi i coniugi non comporta infatti che ricadano in comunione i singoli beni organizzati in vista dell'esercizio dell'impresa (SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, 127; BARBIERA, *Tr. Rescigno*<sup>2</sup>, 3, 507). **5** Una parte della dottrina ritiene che, nel caso in cui l'impresa sia gestita da entrambi i coniugi, si abbia un'ipotesi di **società di fatto** (AULETTA, *Studi Sanfilippo*, VII, 33; SCHLESINGER, *op. cit.*, 130; BARBIERA, *op. cit.*, 504; CAPECCHI, *op. cit.*, 380). Altra parte della dottrina ritiene invece che la fattispecie in esame sia una figura anomala da regolare esclusivamente in base alle norme sulla comunione legale (CORSI, *G. comm.* 75, I, 615; MARASA, *op. cit.* 88, I, 619; VITTORIA, *Contr. imp.* 86, 872; MINNECI, *Fam., pers. e succ.* 08, 123; OBERTO, *Tr. CM*, II, cit., 2350; PALADINI, *op. cit.*, 22; in questo senso anche App. Milano 10-5-2006, *Fam., pers. e succ.* 08, 123).

**178** Beni destinati all'esercizio di impresa. *I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.*

**SOMMARIO:** I. Il rapporto fra la norma in commento, l'art. 177, lett. a) e l'art. 179, lett. d). - II. L'impresa costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita prima di esso. - III. La destinazione di un bene all'esercizio dell'impresa. - IV. I beni aziendali che non costituiscono oggetto di comunione differita. - V. Il mutamento di destinazione. - VI. L'impresa esercitata da una società.

**I. Il rapporto fra la norma in commento, l'art. 177, lett. a) e l'art. 179, lett. d).** **1** Mentre l'art. 177, lett. a) c.c. ha l'effetto di far rientrare nella comunione immediata gli acquisti compiuti dopo il matrimonio, gli artt. 178 e 179 lett. d) c.c. escludono dalla comunione immediata i beni acquistati da un coniuge per svolgere la propria attività produttiva di reddito. Entrambe le norme tutelano l'*iniziativa economica* di ciascun coniuge, garantendogli la necessaria autonomia nell'esercizio della sua attività (SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 73; PALADINI, *Comm. Gabrielli*, II, 31; BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, *Tr. Alpa e Patti* 09, 47 e 51). **2** Secondo la tesi prevalente, l'art. 178 prevede per i beni destinati all'esercizio di un'impresa una disciplina differente rispetto a quella dei beni che servono

all'esercizio di una professione (TANZI, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 302; OPPO, *R. d. civ.* 77, I, 372; RUSSO, *L'oggetto della comunione*, *Comm. Schlesinger*, 111; GALASSO, *Regime patri. della fam.*, *Comm. SB*, 265ss. In giurisprudenza cfr. C 05/18456, 86/7060). Infatti, mentre questi ultimi rimangono definitivamente personali del coniuge che li ha acquistati - art. 179, lett. d) c.c. - i primi cadono in comunione se sono ancora presenti nel patrimonio dell'imprenditore al momento dello scioglimento della comunione, secondo le regole della comunione *de residuo* (sul rapporto fra queste norme si veda RUSSO, *op. cit.*, 87ss.). **3** Secondo questa impostazione, la differente disciplina fra le due ipotesi impone di tracciare la linea di confine fra i loro ambiti di applicazione; il criterio distintivo non può che essere

individuato nella natura imprenditoriale dell'attività esercitata. Così, ad esempio, si è applicato l'art. 178 c.c. e non l'art. 179, lett. d), c.c. al tassista, in quanto titolare di una impresa artigiana (Trib. Milano 1-6-1995, *Gius.* 95, 3991; App. Bologna 27-1-1986, *D. fam.* 86, 573). **4** Parte minoritaria della dottrina sostiene invece che non si giustifichi un differente trattamento fra i beni strumentali all'esercizio di una professione e i beni che fanno parte dell'azienda di un coniuge (cfr., seppure da differenti prospettive e con differenti esiti ricostruttivi, DETTI, *R. not.* 76, 1160; DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, 245; RIMINI, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi*, 283; PALADINI, *op. cit.*, 32; su questo aspetto v. anche *sub art.* 179, V, 4).

**II. L'impresa costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita prima di esso.** **1** Nel caso in cui un coniuge costituisca dopo il matrimonio un'impresa rientrano nella comunione *de residuo* i beni destinati all'esercizio di essa. A questa ipotesi viene assimilata quella dell'**acquisto di azienda** successivamente al matrimonio (RUSSO, *op. cit.*, 88; in senso contrario SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, *Comm. Utet.*, 196). Comunque deve trattarsi di un'azienda gestita da un solo coniuge (OPPO, *Famiglia e impresa, La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo*, 138; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, 123), poiché l'azienda cade in comunione immediata sia se viene gestita da entrambi i coniugi (su questa ipotesi v. *sub art.* 177, VIII), sia se non è gestita da alcuno dei coniugi come, ad esempio, nel caso di **affitto**. **2** Nel caso in cui l'impresa fosse già costituita al momento del matrimonio, l'oggetto della comunione *de residuo* è limitato ai soli **incrementi** successivi al matrimonio. L'articolo in commento fa riferimento agli «incrementi dell'impresa», ma l'impresa, in quanto attività, non è suscettibile di incrementi: SCHLESINGER, *op. cit.*, 136; RUSSO, *op. cit.*, 105; sulla terminologia utilizzata dall'art. in commento, v. anche GORASSINI, *Tr. Zatti*<sup>2</sup>, III, 287ss.). Cade quindi in comunione l'**aumento di valore** dell'azienda nel suo complesso (anche in ordine all'**avviamento**) o dei singoli beni aziendali (DI MARTINO, *Tr. Bonilini e Cattaneo*<sup>2</sup>, II, 107). **3** L'opinione prevalente afferma che il coniuge, al momento dello scioglimento della comunione, ha un **diritto di credito** nei confronti dell'imprenditore e non un **diritto reale** sui beni aziendali (SCHLESINGER, *op. cit.*, 147; GALASSO, *op. cit.*, 272s.; PAVONE LA ROSA, *R. soc.* 79, 29; OBERTO, *op. cit.*, 2381; Trib. Milano 26-9-1994, *Fam. e d.* 95, 52; Trib. Camerino 5-10-1988, *F. it.* 90, I, 2333; *contra* OPPO, *R. d. civ.* 77, I, 372; JANNARELLI, *F. it.* 77, V, 270).

**III. La destinazione di un bene all'esercizio dell'impresa.** **1** La destinazione di un bene all'esercizio dell'impresa è una **relazione di fatto**: il bene deve essere acquistato per l'impresa ed in questa effettivamente utilizzato (TANZI, *op. cit.*, 283; SCHLESINGER, *op. cit.*, 142s.; PALADINI, *op. cit.*, 37; VIGO, *R. not.* 99, I, 643s.). Non è necessario che il coniuge imprenditore espressamente dichiari, al momento dell'acquisto, la sua intenzione di destinare il bene all'impresa (C 97/4533; Trib. Napoli 19-12-2001, *Gius.* 02, 2108; AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 336; GALASSO, *op. cit.*, 271; *contra* CAPECCHI, *Tr. Ferrando*, II, 382). Per converso, deve ritenersi inefficace una dichiarazione di entrambi i coniugi partecipanti all'atto di acquisto nella quale si affermi l'estraneità del bene alla comunione per la destinazione dello stesso all'impresa di uno di essi, se tale destinazione non si realizza nei fatti (Trib. Piacenza 1-3-

1991, *G. mer.* 93, 64). **2** Secondo la giurisprudenza consolidata, nel caso in cui l'acquisto abbia per oggetto un bene **immobile**, non è necessario, perché il bene sia escluso dalla comunione immediata, che all'atto di acquisto partecipi anche l'altro coniuge, non trovando applicazione l'art. 179, 2° co., c.c. (C 05/18456, 86/7060; Trib. Piacenza 9-4-1991, *D. fam.* 91, 1033; Trib. Monza 8-6-1988, *F. pad.* 89, I, 192). La dottrina è invece divisa: taluni affermano che trova applicazione anche a questa ipotesi l'art. 179, cpv. c.c. (DE RUBERTIS, *D. g.* 80, 388; BARALIS - BARONE, *R. not.* 80, 1420 e 1484; METTIERI, *R. not.* 81, I, 832ss.; GIACCARDI MARMO, *G. comm.* 80, I, 623; GIONFRIDA DAINO, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 483ss.; FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, 978ss.; FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 87, I, 298ss.; CARAVAGLIOS, *La comunione legale*, I, 205ss.; MOTTOLA, *Fam. e d.* 06, 175); altri aderiscono invece alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza (OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, *Tr. CM*, II, 2378; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della famiglia*, *Giur. sist. Bigiavi*, 348; TANZI, *op. cit.*, 302; TONDO, *R. not.* 81, I, 1505; SCHLESINGER, *op. cit.*, 142; JANNARELLI, *F. it.* 87, I, 812; AULETTA, *ibidem*; RADICE, *Tr. Bonilini e Cattaneo*<sup>2</sup>, II, 145; ROCCHIETTI MARCH, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 591; VIGO, *op. cit.*, 659ss.). **3** Il coniuge che voglia sottrarre alla comunione immediata un bene da lui acquistato durante il matrimonio ha l'**onere della prova** che il bene è stato da lui destinato all'esercizio dell'impresa (C 86/7060).

**IV. I beni aziendali che non costituiscono oggetto di comunione differita.** **1** È possibile che all'impresa vengano destinati, dopo il matrimonio, **beni personali** di un coniuge. Così è, ad esempio, nel caso in cui siano utilizzati nell'azienda beni di cui il coniuge imprenditore era già proprietario prima del matrimonio, oppure dallo stesso ricevuti (anche durante il matrimonio) per **donazione** o **successione**. Tali beni non cadono in comunione *de residuo*. In questo senso è orientata la prevalente dottrina (INZITARI, *Contr. imp.* 86, 77ss.; SCHLESINGER, *op. cit.*, 136s.; L. GIACCARDI MARMO, *op. cit.*, 631s.; RUSSO, *op. cit.*, 115ss.; GALASSO, *Regime patrim. della fam.*, *Comm. SB*; OPPO, *R. d. civ.* 76, 107; PAVONE LA ROSA, *op. cit.*, 25; TANZI, *op. cit.*, 287s.; COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, 41; TONDO, *R. not.* 81, I, 1502; KROGH, *Scritti Capozzi*, I, 2, 741s.; VIGO, *op. cit.*, 644; BARALIS - BARONE, *op. cit.*, 1421s. *Contra* JANNARELLI, *F. it.* 77, V, 266) e la scarsa giurisprudenza che si è occupata del problema (Trib. Monza 14-11-1988, *R. not.* 89, 622).

**V. Il mutamento di destinazione.** **1** Dalla premessa per cui il bene deve essere effettivamente utilizzato nell'impresa, si ricava il corollario per cui, nel caso di **mutamento di destinazione** di un bene aziendale nel corso del regime di comunione legale, il bene ricade nella comunione immediata, non essendo più sussistente la ragione che inibiva l'operatività del principio di cui all'art. 177, lett. a), c.c. (TANZI, *op. cit.*, 283; SCHLESINGER, *op. cit.*, 142s.; JANNARELLI, *op. cit.*, 275; PAVONE LA ROSA, *op. cit.*, 17; GIACCARDI MARMO, *op. cit.*, 632; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività economica della famiglia*, cit., 345; *contra* RUSSO, *op. cit.*, 120; DETTI, *op. cit.*, 1162; CORSI, *op. cit.*, 130; KROGH, *op. cit.*, 741; CONSONNI, *R. not.* 93, I, 868ss.). **2** Non appartengono alla comunione *de residuo* ma alla comunione immediata i beni aziendali che siano già ricaduti in comunione ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c. in quanto acquistati da un coniuge dopo il matrimonio e



prima della destinazione all'impresa (INZITARI, *op. cit.*, 78; RUSSO, *ibidem*; *contra* JANNARELLI, *op. cit.*, 264). **3** In generale, sul problema del mutamento di destinazione v. *sub art.* 179, V, 3 (cfr. anche FUSARO, *Famiglia* 01, 375ss.).

**VI. L'impresa esercitata da una società.** **1** La norma in commento non disciplina espressamente l'ipotesi in cui l'attività imprenditoriale venga esercitata da una società di cui un coniuge è socio. Si tratta di una lacuna importante poiché è assai frequente che il coniuge non eserciti direttamente un'impresa, ma acquisti una **partecipazione** ed amministri una società (di persone o di capitali) la quale esercita l'impresa ed è proprietaria dei beni ad essa destinati (una voce in dottrina – MASUCCI, *Comunione legale e partecipazioni sociali*, 18 – afferma invece il legislatore non avrebbe disciplinato la materia proprio allo scopo di lasciare libero l'interprete di apprezzare le singole fattispecie concrete in modo aderente alla realtà, senza i vincoli di un catalogo predefinito). Secondo l'orientamento prevalente, se il coniuge è socio in una **società in nome collettivo** oppure è socio **accomandatario** in una società in accomandita, il valore della partecipazione – ovvero il suo incremento, se è acquistata prima del matrimonio – rientrano nella comunione *de residuo* prevista dalla norma in commento (INZITARI, *ibidem*; SCHLESINGER, *op. cit.*, 109 e 146; NUZZO, *L'oggetto della comunione legale tra i coniugi*, 92ss.; BIANCA, *La famiglia*<sup>2</sup>, 102; FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, 902ss.; PAVONE LA ROSA, *op. cit.*, 22; COMPORI, *R. not.* 79, I, 76s.; COSTI, *op. cit.*, 34; BUONOCORE, *R. not.* 77, I, 1142; JANNARELLI, *op. cit.*, 270; JAEGER, *Problemi sui rapporti tra gli istituti commercialistici e il nuovo diritto di famiglia*, *Il nuovo diritto di famiglia*, 92; GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, *D. 4a ed.*, 352; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 406; AULETTA, *op. cit.*, 355; BALESTRA, *op. cit.*, 80; OBERTO, *op. cit.*, I, 564; MISTRETTA, *Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come governo della complessità*, 168; KROGH, *op. cit.*, 732ss.; GIACCARDI MARMO, *op. cit.*, 651; MARCHETTI, *Comunione e società, Il regime patrimoniale della*

*famiglia a dieci anni dalla riforma*, 159s.; METTIERI, *R. not.* 78, I, 1249; SURDI, *D. fam.* 99, 1492ss.). L'art. 178 si applica perciò alle partecipazioni che comportano la **responsabilità illimitata** del socio. A questa tesi ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità (C 13/6876). Si deve tuttavia ricordare che una precedente, seppure isolata, sentenza della Cassazione aveva affermato che qualsiasi partecipazione sociale, anche in società di persone cade in comunione immediata (C 09/2569) ai sensi dell'art. 177, lett. a) c.c., evidentemente trascurando di considerare il rapporto fra questa norma e l'art. 178 c.c. **2** Alcuni Autori sostengono che l'art. 178 c.c. si applichi a qualsiasi partecipazione sociale acquistata durante il matrimonio e quindi anche alle partecipazioni in società caratterizzate da una responsabilità del socio limitata al conferimento, purché si tratti di un **acquisto strumentale** all'esercizio di un'attività imprenditoriale, con la conseguenza che, in questi casi, la partecipazione ricadrebbe in comunione differita e non in comunione immediata (PALADINI, *op. cit.*, 25 e 31; BALESTRA, *op. cit.*, 83; CORSI, *op. cit.*, 135ss.; DI MARTINO, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, 133ss.; TANZI, *op. cit.*, 320ss.; ID., *Tr. Colombo - Portale*, II, 2, 537ss.; MAZZONE, *Contr. imp.* 97, 44ss.; DI SAPIO, *D. fam.* 00, 317s.). Questa tesi è stata recepita anche da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 18-2-1994, *Fam. e d.* 95, 53 e Trib. Udine 27-1-2007, inedita ma disponibile sul sito <http://www.avvocati.ud.it>). Una voce in dottrina ritiene che l'art. 178 c.c. si applichi anche alle partecipazioni a **società a responsabilità limitata** e alle **società per azioni** (RUSSO, *op. cit.*, 291). Su questo tema, in particolare per i riferimenti giurisprudenziali secondo cui la partecipazione ad una società per azioni, ricade senz'altro in comunione immediata e non in comunione differita v. anche *sub art.* 177, V, 2). **3** La giurisprudenza di legittimità (C 07/5215) ha precisato che la domanda diretta ad ottenere la metà del valore degli incrementi della quota di una società di persone è diversa e non è compresa nella domanda di assegnazione della metà della quota a titolo di divisione.

## 179 Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

**SOMMARIO:** I. Premessa: la *ratio* della norma in commento. - II. I beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio. - III. I beni acquistati per successione o donazione. - IV. I beni di uso strettamente personale. - V. I beni destinati all'esercizio della professione di un coniuge. - VI. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione



per la perdita della capacità lavorativa. - VII. I beni personali per surrogazione. - VIII. Il 2° comma dell'art. 179 e la partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto di beni immobili personali.

**I. Premessa: la ratio della norma in commento.** **1** La norma in commento è sorretta da una *ratio* che appare all'interprete di immediata evidenza, anche se il riscontro sul piano della tecnica legislativa di tale solido fondamento razionale è piuttosto deludente. L'art. 179 c.c. introduce nel sistema una serie di deroghe alla regola della comunione immediata degli acquisti. Esso comprende tuttavia due gruppi di ipotesi ben distinte ed eterogenee (GIONFRIDA DAINO, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 483; PALADINI, *Comm. Gabrielli*, II, 40), che hanno in comune solo la natura di eccezioni alla norma contenuta nell'art. 177, lett. a), c.c. **2** Da un lato, infatti, l'art. 179 c.c. esclude dalla comunione immediata alcuni acquisti ai quali il legislatore ritiene non opportuno applicare la regola generale di cui all'art. 177, lett. a), c.c.: così è per i beni di uso strettamente personale (lett. c) e per i beni che servono all'esercizio della professione (lett. d). In entrambi i casi l'estensione a tali acquisti della comunione comporterebbe una *inammissibile limitazione della libertà di autodeterminazione di ciascun coniuge nella sua sfera personale o professionale*. **3** Le altre ipotesi contemplate nella norma in commento sono espressione della *ratio* sottesa alla comunione (UBALDI, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 408). La solidarietà coniugale produce, nel regime legale patrimoniale della famiglia, l'effetto di rendere ciascun coniuge partecipante solo degli acquisti effettuati grazie ai comuni sacrifici: è coerente con questa logica il fatto che l'art. 179 c.c. escluda dalla comunione i beni il cui acquisto non avviene impiegando i risparmi realizzati durante il matrimonio (AULETTA, *Tr. Bessone*, IV, III, 383; *contra* OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, *Tr. CM*, I, 941). Si giustificano così le ipotesi contemplate alle lett. a), b), e), e f) della norma in esame. In ognuno di questi casi, l'acquisto non è realizzato grazie all'apporto – neppure indiretto – dell'altro coniuge.

**II. I beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio.** **1** Poiché il regime di comunione dei beni è finalizzato a rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi patrimoniali conseguiti da ciascuno di essi durante il matrimonio, rimangono personali i beni di cui un coniuge era già titolare prima del matrimonio (CIAN - VILLANI, *R. d. civ.* 80, 338; Radice, *Tr. Bonilini e Cattaneo*<sup>2</sup>, II, 126). Questa considerazione conduce ad operare una interpretazione estensiva della norma in commento: il dato testuale fa riferimento alla titolarità, prima del matrimonio, di diritti reali; in realtà è personale l'intero patrimonio, ivi compresi i *diritti di credito*, i *diritti personali di godimento* e il *denaro* di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio (CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, I, 97; SCHLESINGER, *Comm. dir. it. fam.*, III, 149; RUSSO, *L'oggetto della comunione*, *Comm. Schlesinger*, 136). **2** La lettura della norma in commento diviene più complessa di fronte ad **acquisti a formazione progressiva**. In queste ipotesi, una parte della dottrina ha proposto di non seguire il criterio discrezionale fondato sul momento di perfezionamento dell'acquisto, per fare riferimento invece al momento in cui è stato sostenuto – o è stato sostenuto in prevalenza – il relativo onere economico (RUSSO, *op. cit.*, 163; SCHLESINGER, *ibidem*; BARBIERA, *Tr. Rescigno*, III, II, 433). L'orientamento prevalente è tuttavia nel senso che, negli

acquisti a formazione progressiva, ad avere rilievo – al fine della qualificazione di un bene come personale o comune – è solo il momento in cui si perfezionano gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto reale (FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, 895; AULETTA, *op. cit.*, 385; GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, *D. 4a ed.*, 340; PALADINI, *op. cit.*, 43; UBALDI, *op. cit.*, 435; DE PAOLA, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 476; DI MARTINO, *Gli acquisti in regime di comunione legale*, 115; A. BECCARA, *Tr. Zatti*<sup>2</sup>, III, 213ss.). In questo senso è anche orientata la giurisprudenza consolidata che si è occupata della questione con riferimento all'ipotesi della stipulazione, durante il matrimonio, di un contratto **preliminare** (C 08/1548; 03/17216; 00/12554, 99/1363, 95/987; *contra* Trib. Foggia 5-1-1988, *G. mer.* 89, 918; Trib. Catania 28-4-1986, *D. fam.* 87, 188 e Trib. Trani 28-2-1983, *G. it.* 83, I, 2, 628) e all'ipotesi dell'acquisto di un immobile da una **cooperativa edilizia** (C 08/23391; 98/4757, 96/7807, 96/875, 93/4555, 93/12439; nella giurisprudenza di merito App. Palermo 18-9-1996, *D. fam.* 97, 982; *contra* Trib. Roma 5-7-1983, *G. it.* 85, I, 2, 298 e Trib. Bari 12-7-1978, *G. it.* 81, I, 2, 93). Lo stesso principio è stato affermato anche con riferimento alle ipotesi di vendita con **riserva della proprietà** (C 90/560), nel caso di vendita ad **effetti reali differiti** (C 93/12523) e nella peculiare ipotesi di **assegnazione di fondi agricoli** (C 13/8506, 00/5113, 98/8792). Nel caso in cui l'acquisto della proprietà consegua alla pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per l'inadempimento del promittente venditore al contratto preliminare, si è ritenuto che sia rilevante il momento del passaggio in giudicato della sentenza e conseguentemente si è affermata la natura personale del bene se tale momento è successivo alla pronuncia della separazione fra i coniugi (C 12/12466). Si deve peraltro segnalare che l'orientamento consolidato che afferma che solo il momento dell'acquisto di un diritto reale è rilevante nelle fattispecie di acquisto a formazione progressiva potrebbe essere messo in discussione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che afferma che anche i crediti sono suscettibili di cadere in comunione se si tratta di crediti aventi una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio (C 12/9845 che precisa la tesi affermata da C 07/21098). A tale proposito cfr. *sub art.* 177, III, 5.

**III. I beni acquistati per successione o donazione.** **1** La *ratio* della lett. b) della norma in commento è evidente: la solidarietà coniugale non estende i suoi effetti sino a comprendere nella comunione gli incrementi nel patrimonio di ciascun coniuge che non abbiano alcuna connessione con le loro attività, ma siano dipendenti da attribuzioni successive o liberali (BARBIERA, *op. cit.*, 415; SCHLESINGER, *op. cit.*, 150; ZUDDAS, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 449; sottolinea invece le radici storiche dell'esclusione OBERTO, *op. cit.*, I, 950). **2** L'orientamento prevalente ritiene che la norma in commento trovi applicazione anche nel caso di **liberalità indiretta**, ed in particolare nel caso di intestazione di un bene immobile ad uno dei coniugi qualora il denaro per l'acquisto sia fornito da un terzo. Questa conclusione è supportata dal fondamento razionale della norma e dal suo tenore letterale, giacché nella seconda parte di essa si parla

genericamente di «liberalità» (SCHLESINGER, *ibidem*; CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 396; SANTOSUOSSO, *Beni ed attività ec. della famiglia*, *Giur. sist. Bigiavi*, 103; CORSI, *op. cit.*, 101; GABRIELLI - CUBEDDU, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, 36; RUSSO, *op. cit.*, 177; GRANELLI, *La donazione*, a cura di BONILINI, I, 450; D'ADDA, *Fam. e d.* 97, 471; PALADINI, *op. cit.*, 46; DE PAOLA, *op. cit.*, 479; AULETTA, *op. cit.*, 407; RADICE, *op. cit.*, 130; A. BECCARA, *op. cit.*, 221ss.; OBERTO, *op. cit.*, I, 961). La giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che il bene acquistato da uno solo dei coniugi con denaro di un terzo non entra nella comunione legale, ancorché il terzo non abbia dichiarato esplicitamente di voler destinare il denaro stesso in favore del solo coniuge acquirente (C 00/15778, 98/4680, 97/11327; nella giurisprudenza di merito, Trib. Salerno 29-6-2013, *Rep. L. it.*; Trib. Milano 6-11-1996, *Fam. e d.* 97, 469) senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, 1° co., lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto ex art. 179, 2° co., c.c. (C 13/14197). Una parte minoritaria della dottrina (ZUDDAS, *ibidem*; CANGIANO, *Fam. e d.* 96, 66; GATT, *Famiglia* 01, 122) e una sentenza di merito (App. Napoli 19-7-1994, *G. mer.* 96, I, 78) sostengono invece che l'oggetto della liberalità indiretta cade in comunione e ciò in quanto la norma in commento si inserirebbe in un sistema normativo improntato al *favor communionis*, talché nei casi dubbi l'interprete dovrebbe prendere posizione per l'acquisto a favore della comunione; il riferimento generico all'atto di liberalità contenuto nella seconda parte della norma sarebbe poi irrilevante in quanto nella prima parte di essa si parla invece espressamente di donazione. **3** Diversa è la soluzione nell'ipotesi di *negotium mixtum cum donazione* in cui – fatta eccezione per l'ipotesi della vendita *nummo uno* – prevale l'aspetto oneroso e il bene acquistato ricade in comunione (SCHLESINGER, *ibidem*). Una voce in dottrina ha affermato che, in tale caso, il bene deve considerarsi acquisito alla comunione *pro quota*, nella misura corrispondente alla effettiva onerosità dell'acquisto (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 397).

**IV. I beni di uso strettamente personale.** **1** Dalla formulazione letterale della lett. c) della norma in commento, che fa riferimento ai beni di uso «strettamente» personale, si è ricavata la conclusione che essa deve essere interpretata in modo restrittivo, con riferimento quindi solo ai beni suscettibili di essere utilizzati solo da un coniuge, come, ad esempio, i *capi di abbigliamento* (SCHLESINGER, *op. cit.*, 152; CORSI, *op. cit.*, 104; GABRIELLI - CUBEDDU, *op. cit.*, 64; DE PAOLA, *op. cit.*, 484). Secondo un'interpretazione meno rigorosa, invece, sarebbero esclusi dalla comunione anche i beni che, pur potendo essere utilizzati da entrambi i coniugi, vengono di fatto utilizzati da uno solo di essi (FINOCCHIARO, *op. cit.*, 997; RADICE, *op. cit.*, 138; RUSSO, *op. cit.*, 196; GALASSO, *Regime patrim. della fam.*, *Comm. SB*, 282; BELLELLI, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 468; DOGLIOTTI, *Fam. e d.* 96, 388; A. BECCARA, *op. cit.*, 235). Seguendo questa linea interpretativa sono suscettibili di essere esclusi dal patrimonio comune, purché utilizzati in via esclusiva da un coniuge, anche i *gioielli*, gli *strumenti musicali*, gli *strumenti necessari per la pratica di un hobby* e persino un *autoveicolo* se è di fatto destinato all'uso esclusivo di un coniuge. Aderendo a questa seconda opzione ermeneutica una voce in dottrina ha tuttavia affermato che, se il bene

può essere utilizzato da entrambi i coniugi, è necessario, per affermare la sua natura personale, che un coniuge manifesti espressamente o tacitamente il proprio consenso all'uso esclusivo da parte dell'altro (PALADINI, *op. cit.*, 53). **2** La giurisprudenza che si è occupata della questione propende per la seconda delle due interpretazioni sopra delineate, affermando che il bene è personale se soddisfa le esigenze esclusive di uno dei coniugi, indipendentemente dal fatto che possa essere utilizzato solo da uno di essi (C 00/14575; Trib. Monza 10-5-1995, *Giust. civ.* 96, I, 1158). In particolare si è affermato che è un bene personale una *collezione* (nel caso di specie di minerali) raccolta da un coniuge durante il matrimonio (App. Milano 24-5-1991, *Giust. civ.* 92, I, 3175). Si è inoltre affermato che deve essere considerato un bene di uso strettamente personale l'immobile acquistato da un coniuge che lo adibisce a sua **residenza personale** in vista dell'imminente separazione se sussiste la dichiarazione di assenso dell'altro ai sensi dell'art. 179, 2° co., c.c. (C 12/322). **3** L'affermazione del giudice di merito relativa alla natura strettamente personale di un bene, se correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (C 09/4039).

**V. I beni destinati all'esercizio della professione di un coniuge.** **1** La lett. d) dell'articolo in commento ha lo scopo di garantire a ciascun coniuge la disponibilità esclusiva degli strumenti adibiti all'esercizio dell'attività professionale, in modo che sia conservata la piena autonomia e libertà delle scelte concernenti l'attività lavorativa (SCHLESINGER, *ibidem*). La dottrina sottolinea la necessità di interpretare l'espressione «professione» in senso ampio, rientrando in questo concetto sia il *lavoro autonomo* sia il *lavoro subordinato*, fino a ricomprendervi qualsiasi attività personale del coniuge (così RUSSO, *op. cit.*, 204; DETTI, *R. not.* 79, 1160; GIONFRIDA DAINO, *op. cit.*, 481; DE PAOLA, *op. cit.*, 485; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 109; OBERTO, *op. cit.*, I, 1009). Isolata è rimasta l'opinione di chi ha affermato che la norma potrebbe essere riferita solo ai professionisti nel senso letterale del termine (GHIGO, *R. d. ipot.* 78, 266; in questo senso sembrano però orientate le remote Trib. Vigevano 20-2-1979, *D. g.* 80, 382 e App. Bologna 27-1-1986, *D. fam.* 86, 573). **2** Il rapporto di strumentalità fra il bene acquistato e l'attività lavorativa di un coniuge va valutato in termini oggettivi: da un lato è irrilevante l'eventuale **volontà** dell'acquirente di considerare l'acquisto come strumentale al proprio lavoro se a questa non segue l'effettiva destinazione (C s.u. 09/22755); dall'altro – di fronte all'effettiva utilizzazione del bene nell'ambito dell'attività lavorativa di un coniuge – è irrilevante verificare se il bene sia indispensabile ovvero se l'attività professionale possa essere agevolmente svolta anche a prescindere dall'acquisto (GIONFRIDA DAINO, *op. cit.*, 488; DE PAOLA, *op. cit.*, 486; OBERTO, *op. cit.*, I, 1014). **3** Il problema più rilevante posto dalla norma in esame è quello relativo al **mutamento di destinazione** del bene. Non vi sono dubbi sul fatto che rimane comune il bene che viene destinato all'esercizio della professione solo successivamente all'acquisto (SCHLESINGER, *op. cit.*, 153; AULETTA, *op. cit.*, 416; GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, *D. 4a ed.*, 350; RADICE, *op. cit.*, 142). Più delicata è l'ipotesi in cui il bene, in un primo tempo destinato all'esercizio della professione, sia successivamente sottratto a tale utilizzazione. Secondo un primo orientamento il mutamento di destinazione non inciderebbe sulla sua natura personale (SCHLESINGER, *op.*

cit., 154; RUSSO, *ibidem*; CORSI, *op. cit.*, 106; PALADINI, *op. cit.*, 55; DE PAOLA, *op. cit.*, 483; RADICE, *op. cit.*, 143; DETTI, *op. cit.*, 1162). Altra parte della dottrina sostiene invece che il venir meno della destinazione comporta l'acquisizione del bene al patrimonio comune (BARBIERA, *op. cit.*, 424; AULETTA, *op. cit.*, 424; SEGNI, *R. d. civ.* 80, I, 620; BELLELLI, *op. cit.*, 472; GIONFRIDA DAINO, *op. cit.*, 490; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 108). Sul mutamento di destinazione cfr. anche *sub art.* 178, V. **4** Secondo l'opinione prevalente, se il bene destinato all'esercizio della professione viene acquistato utilizzando i frutti o i proventi di un coniuge, la sottrazione di tali risparmi alla comunione è definitiva in quanto il bene acquistato rientra nella categoria dei beni definitivamente personali (A. BECCARA, *op. cit.*, 242; Bellelli, *op. cit.*, 474; AULETTA, *op. cit.*, 419; v. anche C 86/7060). Una voce in dottrina ha invece affermato che l'art. 179, lett. d) prevede un'eccezione all'operare della regola contenuta nell'art. 177, lett. a), ma non una deroga all'art. 177, lett. b) e c). Quindi nel caso in cui un coniuge utilizzi il reddito della propria attività lavorativa, o i frutti dei propri beni, per acquistare beni destinati al servizio della professione, l'acquisto resta (definitivamente) personale; tuttavia il reddito non può dirsi «consumato» e dunque del valore di tali beni si dovrà tenere conto, al momento dello scioglimento della comunione, per determinare il credito di un coniuge nei confronti dell'altro ai sensi dell'art. 177, lett. b) e c) (RIMINI, *Acquisto immediato e differito*, 279).

**VI. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione per la perdita della capacità lavorativa.** **1** Il testo della lett. e) della norma in commento consente due letture molto diverse. Si può ritenere che la norma affermi la natura personale sia dei beni ottenuti a titolo di risarcimento per qualsiasi danno che subisca il patrimonio personale di un coniuge, sia dei denari periodicamente percepiti a titolo di pensione di invalidità (CORSI, *op. cit.*, 111; AULETTA, *op. cit.*, 426; DOGLIOTTI, *ibidem*; DE PAOLA, *op. cit.*, 460 e 487; GABRIELLI, *op. cit.*, 342; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 110). Ma è possibile invece ritenere che l'espressione «attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa» sia da riferire non solo alla pensione, ma anche al «danno»: avrebbero allora natura personale solo i beni ottenuti a titolo di risarcimento per l'invalidità lavorativa (SCHLESINGER, *op. cit.*, 155; RUSSO, *op. cit.*, 210; PALADINI, *op. cit.*, 57; v. anche la posizione, particolarmente meditata, di A. BECCARA, *op. cit.*, 245ss.). **2** La norma in commento ha l'effetto di sottrarre la pensione derivante dalla perdita della capacità lavorativa all'applicazione del regime di comunione *de residuo* proprio dei proventi dell'attività lavorativa stessa (CORSI, *op. cit.*, 112). Comunque non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 179, lett. e), c.c. le somme percepite a titolo di **indennità di accompagnamento** (C 05/8758; sul punto cfr. OBERTO, *op. cit.*, I, 1027).

**VII. I beni personali per surrogazione.** **1** L'acquisto, durante il matrimonio, di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio non costituisce incremento patrimoniale, ma realizza unicamente una modifica della composizione del patrimonio del coniuge acquirente. È perciò coerente con la *ratio* dell'art. 177, lett. a), c.c. l'esclusione dei beni così acquistati dalla comunione immediata. Il bene acquistato con il prezzo o lo scambio di un bene personale prende il posto, nel patrimonio del coniuge acquirente, del bene alienato: la norma è perciò espressione del principio della

**surrogazione reale.** **2** Si è esattamente osservato (AULETTA, *op. cit.*, 434; CORSI, *op. cit.*, 114) che la formulazione letterale della norma appare imprecisa laddove fa riferimento ai beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei «beni personali sopraelencati». Questa indicazione è infatti, per un verso, troppo limitativa poiché la norma è applicabile anche nel caso in cui venga impiegato per un acquisto successivo al matrimonio il **denaro** già appartenente ad un coniuge prima delle nozze (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 396; RUSSO, *op. cit.*, 224; GABRIELLI, *op. cit.*, 345; FINOCCHIARO, *op. cit.*, 988; OBERTO, *op. cit.*, I, 1032; LO SARDO, *R. not.* 98, 811; A. BECCARA, *op. cit.*, 249; in giurisprudenza Trib. Parma 28-3-1985, *R. not.* 85, II, 1204. *Contra* DETTI, *op. cit.*, 1196), oppure ricevuto da un coniuge per donazione dopo il matrimonio (C 96/9307); è inoltre applicabile anche nel caso in cui venga impiegato per l'acquisto il prezzo del trasferimento di un bene a sua volta personale per surrogazione (GABRIELLI, *ibidem*; LEPRI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 119; BECCARA, *ibidem*) e nel caso in cui vengano impiegati diritti di credito personali di un coniuge (SCARANO, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 533; RADICE, *op. cit.*, 148). D'altra parte il riferimento ai «beni personali sopraelencati» appare troppo ampio in quanto astrattamente suscettibile di comprendere anche i beni acquistati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni di uso strettamente personale o destinati all'esercizio della professione. In quest'ultima ipotesi nulla giustifica che il nuovo acquisto sia sottratto alla comunione se non è, a sua volta, un bene di uso strettamente personale ovvero destinato all'esercizio della professione (GABRIELLI, *ibidem*; SCARANO, *op. cit.*, 547; *contra* RUSSO, *op. cit.*, 223; DE PAOLA, *op. cit.*, 492; SILVESTRI, *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 563; LO SARDO, *op. cit.*, 776). **3** Un bene acquistato durante il matrimonio è personale per surrogazione anche se è stato acquistato con il denaro depositato su un **conto corrente** sul quale era stato in precedenza accantonato il ricavato della vendita di un bene personale (C 06/1197). **4** Non sono suscettibili di surrogazione i beni che, pur essendo personali, sono destinati a cadere in comunione *de residuo* (OBERTO, *op. cit.*, I, 1033; *contra* BARBIERA, *op. cit.*, 457). È quindi comune l'acquisto effettuato con i **proventi** dell'attività di un coniuge (RUSSO, *op. cit.*, 144 e 225; OPPO, *R. d. civ.* 89, II, 502; A. BECCARA, *ibidem*). La giurisprudenza non sembrava avere piena consapevolezza del problema poiché in passato affermava, seppure non affrontando espressamente la questione, la natura personale dei beni acquistati con i proventi dell'attività separata (C 89/954). Più recentemente tuttavia si è orientata nel senso indicato dalla dottrina prevalente (C 10/225, 97/9355). **5** La norma in commento richiede che la circostanza che il bene sia acquistato con il prezzo della cessione ovvero lo scambio di un bene già personale sia oggetto di una specifica **dichiarazione** del coniuge acquirente. Si tratta, secondo l'orientamento prevalente, di una **dichiarazione di scienza**, avente *natura ricognitiva* (C 08/24061; MAJELLO, *Comunione dei beni tra coniugi, Profili sostanziali, Enc. g. Treccani*, 6; PITRONE, *Rass. d. civ.* 89, 817; RADICE, *op. cit.*, 153; PINO, *Diritto di famiglia*, 114; *contra* AULETTA, *op. cit.*, 435; PALADINI, *op. cit.*, 60; SEGNI, *op. cit.*, 622; LO SARDO, *op. cit.*, 808; A. BECCARA, *op. cit.*, 258 i quali affermano che si tratta di una **dichiarazione di volontà**). Lo scopo della norma è quello di imporre che la connessione fra un acquisto e i mezzi personali necessari

per effettuarlo venga individuata al momento del negozio e non sia invece ricostruita *ex post* (SCARANO, *op. cit.*, 530). La dichiarazione deve perciò essere anteriore o contemporanea, ma non successiva, all'acquisto (GABRIELLI - CUBEDDU, *op. cit.*, 53; DE PAOLA, *op. cit.*, 494; PINO, *ibidem*; LO SARDO, *op. cit.*, 812). **6** Quanto al **contenuto** della dichiarazione, una parte della dottrina afferma la necessità che la dichiarazione contenga la specifica indicazione dei beni personali surrogati o alienati (CIAN - VILLANI, *op. cit.*, 398; CORSI, *op. cit.*, 116; DE PAOLA, *op. cit.*, 493; LO SARDO, *op. cit.*, 811; RUSSO, *op. cit.*, 231; SILVESTRI, *op. cit.*, 572; REGINE, *op. cit.*, 564; BOLONDI, *Fam. e d.* 05, 16). L'orientamento oggi prevalente considera invece sufficiente una dichiarazione il cui contenuto affermi il carattere personale dell'acquisto (SCHLESINGER, *op. cit.*, 157; GABRIELLI - CUBEDDU, *op. cit.*, 54; FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1013; GALASSO, *op. cit.*, 286; OBERTO, *op. cit.*, I, 1049; CALIENDO, *Fam. e d.* 96, 53; RADICE, *op. cit.*, 152; RIMINI, *op. cit.*, 267 e, in giurisprudenza, Trib. Parma 28-3-1985, *R. not.* 85, 1204; Trib. Milano 21-12-1981, *D. fam.* 83, 128). **7** Quanto alla **forma** della dichiarazione, la tesi prevalente afferma che essa è libera (SCHLESINGER, *ibidem*; GABRIELLI - CUBEDDU, *ibidem*; FINOCCHIARO, *ibidem*; RADICE, *op. cit.*, 153; CORSI, *op. cit.*, 115; CALIENDO, *ibidem*; DOGLIOTTI, *op. cit.*, 389, *contra* SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 113; BARBIERA, *op. cit.*, 429; REGINE, *ibidem* e, seppure con maggior cautela, CIAN - VILLANI, *ibidem*). Tuttavia, nei rapporti con i terzi, per affermare la natura personale per surrogazione di un bene, il coniuge dovrà munirsi di un atto avente **data certa** ai sensi dell'art. 197 c.c. (CORSI, *ibidem*; SCHLESINGER, *ibidem*; GABRIELLI - CUBEDDU, *op. cit.*, 55). **8** Si intendono acquistati mediante lo scambio di beni personali anche quelli acquistati in sede di **divisione** di una comunione, o di **liquidazione** di una società della quale fosse socio un coniuge (SCARANO, *op. cit.*, 563; LO SARDO, *op. cit.*, 779; C 96/4273). **9** La tesi prevalente afferma che la dichiarazione dell'acquirente è una **condizione necessaria** perché l'acquisto sia personale (OBERTO, *op. cit.*, I, 1040; C 04/19250; Trib. Pistoia 21-10-1995, *Fam. e d.* 96, 50; Trib. Milano 21-12-1981, *D. fam.* 83, 128). È rimasta isolata l'opinione per cui la dichiarazione non sarebbe una condizione necessaria perché l'acquisto rimanga personale, ma solo un mezzo di prova (FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1014; REGINE, *Nuova g. civ. comm.* 95, I, 551). La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che la dichiarazione non è necessaria nel caso in cui la surrogazione sia implicita nel titolo dell'acquisto, come avviene nel caso di **permuta** di un bene personale (C 93/1556). Una parte della dottrina aderisce all'orientamento giurisprudenziale, sulla base della considerazione per cui l'attestazione della provenienza personale del corrispettivo ha un senso solo se vi è una obiettiva incertezza sul fatto che l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denari o di beni personali (SCARANO, *op. cit.*, 531; BIANCA, *La famiglia*, 119; SANTARSIERE, *A. civ.* 95, 802; RIMINI, *op. cit.*, 272). Altra parte della dottrina ritiene invece che questa interpretazione tradisca la lettera della norma (DE PAOLA, *op. cit.*, 494; FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 93, I, 2428; CALIENDO, *ibidem*; DI MARTINO, *Rass. d. civ.* 95, 904; MARASCO, *R. not.* 95, 233; AULETTA, *ibidem*). **10** La giurisprudenza di legittimità si è peraltro spinta ad affermare che la dichiarazione prevista dall'art. 179, lett. f) non è necessaria – almeno nei rapporti fra i coniugi – in ogni altro caso in cui sia comunque certa la natura

personale dei mezzi impiegati per l'acquisto e, in particolare, nell'ipotesi in cui l'entità della provvista necessaria per l'acquisto, rapportata al valore del patrimonio comune e dei risparmi realizzati durante il matrimonio, renda manifesto che il coniuge acquirente ha impiegato il proprio patrimonio personale (C 94/7437; in dottrina v. REGINE, *ibidem*; A. BECCARA, *op. cit.*, 255s.). Questa tesi è stata in un primo tempo disconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità successiva (C 04/19250), ma in seguito sostanzialmente confermata (C 08/24061). Sulla base della medesima interpretazione è stato affermato che sono personali i **titoli mobiliari** e gli **strumenti finanziari** acquistati durante il matrimonio da un coniuge in assenza della dichiarazione di cui all'art. 179, lett. f), c.c. se è certo che la provvista per l'acquisto proviene da un conto corrente bancario personale dell'acquirente (C 12/19454). In una occasione, la Cassazione ha addirittura affermato che l'acquisto compiuto da un coniuge deve ritenersi escluso dalla comunione senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all'art. 179, lett. f), c.c. tutte le volte in cui vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (C 10/10855), con una interpretazione abrogativa della seconda parte (dopo la virgola) dell'art. 179, lett. f), c.c.

**VIII. Il 2° comma dell'art. 179 e la partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto di beni immobili personali.** **1** Il 2° co. dell'articolo in commento prevede una disciplina particolare per l'acquisto, come bene personale, di un bene immobile o di un mobile registrato nelle ipotesi previste dalle lett. c), d) e f) del 1° co. La disposizione in esame si raccorda con l'art. 2647, 1° co., c.c. che, nelle stesse ipotesi, prevede la **trascrizione** nei registri immobiliari dell'acquisto a favore del solo coniuge acquirente. **2** Secondo l'opinione prevalente la sussistenza dei requisiti previsti dalle lett. c), d) e f) perché un bene abbia natura personale non può essere affermata, in relazione agli immobili e ai beni mobili registrati, se non quando siano soddisfatte due condizioni: che l'esclusione del bene dalla comunione risulti dall'atto di acquisto e che di tale atto sia stato parte anche l'altro coniuge (C s.u. 09/22755; C 08/6120; 04/19250; Trib. Pistoia 21-10-1995, *Fam. e d.* 96, 50; Trib. Milano 21-12-1981, *D. fam.* 83, 128; v. DETTI, *op. cit.*, 1166; SCHLESINGER, *ibidem*; A. BECCARA, *op. cit.*, 261ss.). Una parte della dottrina sostiene invece che la partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto non sarebbe essenziale per affermare la natura personale del bene acquistato, ma sarebbe rilevante solo sul piano probatorio nel senso che, in caso di acquisto senza la partecipazione dell'altro coniuge, spetterebbe all'acquirente l'onere di provarne la natura personale (AULETTA, *op. cit.*, 454; ROCCHIETTI MARCH, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, 582; PITRONE, *op. cit.*, 831; D'ALESSANDRO, *Giust. civ.* 97, 2892; BOLONDI, *ibidem*). Taluno sostiene che la norma in commento non renderebbe necessaria la partecipazione del coniuge all'atto in ogni caso in cui si voglia escludere dalla comunione un acquisto effettuato ai sensi dell'art. 179, lett. c), d) e f), c.c., ma affermerebbe la semplice possibilità che il coniuge partecipi all'atto per manifestare la propria volontà contraria all'acquisto (RUBINO, *Rass. d. civ.* 92, 595; NAVARRA, *R. not.* 77, 1061). Infine una parte della dottrina (CIAN, *R. d. civ.* 76, I, 44, cui aveva peraltro aderito C 00/14575; più recentemente OBERTO, *op. cit.*, I, 1060 e 1066) sostiene che la norma dovrebbe essere invece interpretata nel senso che la dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione sarebbe necessaria

nelle sole ipotesi in cui all'atto partecipino entrambi i coniugi. La norma si applicherebbe, secondo questa tesi, solo nelle ipotesi in cui i coniugi acquistino congiuntamente un bene, e per questo partecipino entrambi all'atto: il precetto legislativo avrebbe il solo scopo di precisare che, se i coniugi vogliono far ricadere il bene acquistato assieme in comunione ordinaria e non in comunione legale, hanno l'onere di farne espressa menzione nell'atto. **3** In relazione all'ipotesi di **permuta** e al dibattito relativo alla possibilità di individuare alcune ipotesi in cui la dichiarazione non sarebbe necessaria, v. *sub* VII, 9 e 10. **4** Per quanto riguarda la **natura** della partecipazione del coniuge all'atto, l'orientamento prevalente afferma che si tratta di una **dichiarazione di scienza** con funzione di **accertamento** (C s.u. 09/22755; C 08/6120; 04/19250, 00/1917; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, *Comm. Schlesinger*, 72; RADICE, *op. cit.*, 156; ROCCHIETTI MARCH, *op. cit.*, 583; PITRONE, *op. cit.*, 817; GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, D. 4a ed., 354; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 117; SINISCALCHI, D. g. 95, 229; DE PAOLA, *op. cit.*, 500), o di una semplice partecipazione fisica all'atto di acquisto, accompagnata dalla mancata opposizione alla dichiarazione di esclusione inserita nell'atto medesimo (A. BECCARA, *op. cit.*, 270). Secondo una differente opinione invece il coniuge partecipa all'atto per manifestare una **volontà negoziale** (C 89/2688; RUSSO, *op. cit.*, 242; DETTI, *op. cit.*, 1170; SCHLESINGER, *op. cit.*, 158; PALADINI, *op. cit.*, 75; ID., *Famiglia*, 2006, 449; PANUCCIO, *Studi per Lorenzo Campagna*, 552; RUBINO, *ibidem*). **5** Queste diverse impostazioni si riflettono anche sulla risposta che viene data al problema della rilevanza del **rifiuto del coacquisto** (sul quale v. anche *sub* art. 191, IX, 10, in cui è esaminato il rapporto tra questa ipotesi e quella, per molti aspetti speculare, dell'estromissione convenzionale di singoli beni dalla comunione legale). La giurisprudenza di legittimità meno recente (C 89/2688) affermava che il consenso del coniuge vale ad impedire che il bene cada in comunione pur non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 179, 1° co., c.c. (nello stesso senso, in dottrina, GABRIELLI, *R. d. civ.* 88, II, 356; RUSSO, *op. cit.*, 241; OBERTO, *op. cit.*, I, 1102; GALASSO, *op. cit.*, 295; RADICE, *op. cit.*, 160; RUBINO, *op. cit.*, 591; DE STEFANO, *Giust. civ.* 90, I, 1359; LO SARDO, *R. not.* 93, II, 124; VALIGNANI, *Fam. e d.* 00, 351; A. BECCARA, *op. cit.*, 275ss.; BOLONDI, *op. cit.*, 19). Questa conclusione viene talora sorretta dalla considerazione per cui la partecipazione del coniuge all'atto avrebbe natura negoziale; sarebbe cioè una manifestazione di volontà contraria all'acquisto in comunione. In qualche occasione, tuttavia, la Corte di legittimità ha invece affermato la rilevanza del rifiuto del coacquisto, pur sostenendo espressamente la natura ricognitiva e non negoziale della dichiarazione resa dal coniuge (C 00/1917). La giurisprudenza successiva, consolidata da un recente intervento delle Sezioni Unite chiamate a comporre il contrasto (C s.u. 09/22755), proprio sulla base della natura non negoziale della dichiarazione resa dal coniuge, afferma invece l'irrelevanza del rifiuto del coacquisto se non ricorrono i casi di esclusione dalla comunione indicati dall'art. 179, 1° co., c.c.: la partecipazione del coniuge è dunque condizione necessaria ma non sufficiente per affermare la natura personale del bene (C 10/18114; 10/14226; 08/6120; 04/19250, 03/2954; in questo stesso senso in dottrina DE PAOLA, *op. cit.*, 504, PARENTE, *F. it.* 90, I, 611; JANNARELLI, *F. it.* 90, I, 617; GALLETTA, *R.*

*not.* 90, 1310; PANUCCIO, *Vita not.* 79, 552; QUADRI, *Fam. e d.* 96, 181, 181; SINISCALCHI, *op. cit.*, 226; LAURINI, *R. not.* 85, 1077; TREROTOLA, *G. mer.* 93, IV, 250; SURDI, *D. fam.* 99, 1459; PALADINI, *Comm. Gabrielli cit.*, 75 e ID., *Fam., pers. e succ.* 10, 91, afferma che è insufficiente la dichiarazione di esclusione di un bene dalla comunione se non ricorre una delle ipotesi indicate dall'art. 179 c.c., pur muovendo dal presupposto della natura contrattuale di tale dichiarazione). Conseguentemente, si è affermato che per acquistare anche un solo bene in regime di separazione dei beni, i coniugi devono stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario (C 04/3647; QUADRI, *D. fam.* 06, 1811): se il legislatore avesse voluto riconoscere al coniuge la facoltà di escludere *ad libitum* determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dal 2° co. dalla norma in commento (così espressamente C s.u. 09/22755, la quale tuttavia, dopo tale premessa, ipotizza che la facoltà di un coniuge di rifiutare il coacquisto possa invece essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da una espressa previsione legislativa e dunque al di fuori dell'ambito di applicazione dalla norma in commento. Il problema, secondo alcuni, rimarrebbe quindi ancora aperto: v., sul punto, *sub* art. 191, IX, 10). **6** Ulteriore corollario della tesi prevalente è l'affermazione per cui, nel caso in cui il coniuge non acquirente proponga un'azione di **accertamento** per dimostrare che non sussiste, nonostante la propria precedente dichiarazione, alcuna delle condizioni previste dalla norma in commento per l'esclusione del bene dalla comunione, l'accoglimento dell'azione presuppone la revoca della **confessione stragiudiziale** contenuta nel rifiuto del coacquisto, nei limiti in cui questa è ammessa dall'art. 2732 c.c. (C 10/14226; RIMINI, *op. cit.*, 304). Su questo punto, peraltro, le s.u., nella sentenza più volte ricordata (C s.u. 09/22755) hanno opportunamente osservato che l'efficacia della dichiarazione è differente nelle diverse ipotesi di acquisti di beni personali: è certamente ricognitiva con efficacia confessoria la dichiarazione con la quale uno dei coniugi riconosca che il corrispettivo dell'acquisto compiuto dall'altro viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni già personali; deve invece essere diversamente qualificata la dichiarazione che si limita a descrivere un intento (come nel caso della dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell'intento dell'altro di destinare alla propria attività professionale il bene che viene acquistato). In quest'ultimo caso la dichiarazione non può avere efficacia confessoria – con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2732 c.c. – poiché la condivisione di un intento non equivale all'attestazione di un fatto. **7** L'efficacia confessoria della dichiarazione del coniuge dell'acquirente è stata invece esclusa nel giudizio, fra i **coeredi** di colui che l'ha resa, nel quale si discuteva della configurabilità dell'acquisto come **donazione indiretta** a favore di un coniuge da parte dell'altro che, rendendo la dichiarazione, ha accettato l'acquisto esclusivo da parte del primo pur avendo pagato in via esclusiva il prezzo del bene (C 12/19513). **8** Si è infine chiarito che l'accoglimento dell'azione non pregiudica i diritti del **terzo acquirente** di buona fede: se all'accertamento della natura personale dell'acquisto segue l'annullamento ai sensi dell'art. 184 c.c. del successivo atto di alienazione compiuto dal coniuge senza

il consenso dell'altro, l'opponibilità degli effetti dell'annullamento ai terzi è condizionata, infatti, alla presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 1445 c.c. (C s.u. 09/22755; RANDO, *Fam. e d.* 10, 134).